

Supplemento ordinario alla *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2001

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenchi del Ministero dell'Interno, aggiornati al 31 dicembre 1999,
dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni
previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Omissis

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali,
artigianali e industriali

Lettera-Circolare

Prot. n. P47/4109 sott. 44/C.7

Roma, 11 gennaio 2001

Al Sig. *Comandante delle Scuole
Centrali Antincendi*
00178 – CAPANNELLE-ROMAAl Sig. *Direttore del Centro Studi ed
Esperienze Antincendi*
00178 – CAPANNELLE-ROMAAi Sigg. *Ispettori Aeroportuali e Por-
tuali dei Servizi Antincendi*
LORO SEDIAi Sigg. *Ispettori Interregionali e Re-
gionali dei Vigili del Fuoco*
LORO SEDIAi Sigg. *Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ai Sigg. *Prefetti della Repubblica*
LORO SEDIAl Sig. *Commissario del Governo per
la Provincia di Trento*
38100 – TRENTOAl Sig. *Commissario del Governo per
la Provincia di Bolzano*
39100 – BOLZANOAl Sig. *Presidente della Giunta Re-
gionale della Valle d'Aosta*
11100 – AOSTAAl Ministero delle Finanze
*Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato*
Piazza Mastai, 11
00153 – ROMAOGGETTO: Giuoco del "Bingo" – Chiarimenti ed
indirizzi applicativi di prevenzione incendi.

Il Ministero delle Finanze, con decreto 31 gennaio 2000, n. 29, ha istituito il giuoco del "Bingo" e con successiva direttiva del 12 settembre 2000 ha affidato l'incarico di controllore centralizzato per tale giuoco all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Lo stesso Ministero, con decreto 21 novembre 2000 (S.O.G.U. n. 279 del 29 novembre 2000) all'art. 3, comma 5, lettera c), ha previsto che il concessionario si obbliga "all'integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future", mentre il decreto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 16 novembre 2000, pubblicato nel medesimo supplemento, ha stabilito all'art. 12 i requisiti che deve possedere la sala da giuoco precisando che " ... *omissis* ... Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità, ed accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati".

Ciò premesso sono pervenuti sull'argomento quesiti in ordine ai seguenti aspetti:

a) se le sale destinate al giuoco del Bingo, rientrano tra le attività di cui al punto 83 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e quindi soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

b) quali misure di prevenzione e protezione antincendio vadano applicate alle sale di che trattasi.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti ed indirizzi applicativi.

1) Le sale per il giuoco del Bingo rientrano nella generale fattispecie delle sale giochi le quali, come chiarito da questa Direzione Generale con circolare MI.SA. n. 22 del 14 dicembre 1992, costituiscono attività di "trattenimento in genere" e come tali ricomprese al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora di capienza superiore a 100 persone. Pertanto per le suddette attività è fatto obbligo di richiedere il controllo del Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del C.P.I., secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

2) Per quanto attiene alle misure di sicurezza antincendio da adottare per le sale in questione, pur essendo escluse le sale giochi dal campo

di applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 costituente la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, per le stesse vige comunque l'obbligo del conseguimento degli obiettivi di sicurezza riportati all'art. 2 del citato decreto ministeriale, applicando i criteri generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 577/1982.

Il Direttore Generale
BERARDINO
